

L'ARMA SOSTENIBILE DELLE SOCIETÀ BENEFIT

Oltre il profitto: il bene
comune

Bolzano, 21 aprile 2023


Verso lo sviluppo sostenibile..

Lo sviluppo sostenibile, lungi dall'essere una definitiva condizione di armonia, è piuttosto un processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l'orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali siano resi coerenti con i bisogni futuri, oltre che con gli attuali.


OBIETTIVI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE



Dare direzione al mercato e alle singole imprese



DOVE SI COLLOCANO LE SOCIETA' BENEFIT?



Società benefit

Società che fa profitto e che ha come obiettivo il beneficio comune.

Impresa sociale

Ente privato che esercita in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

UNA QUALIFICA LEGALE PER TUTTE LE SOCIETÀ

FORME GIURIDICHE per le società a scopo di lucro, cooperative e di mutuo soccorso.

Forma giuridica «tradizionale»

SOCIETÀ' DI PROFITTO:

società semplice (Ss),
società in nome collettivo (SNC),
società in accomandita semplice (SAS),
società per azioni (SpA),
società a responsabilità limitata (Srl),
società in accomandita per azioni (SApA)

SOCIETÀ' COOPERATIVE:

Cooperative

+ SB

+ Società Benefit

Le società benefit sono società ibride che, oltre allo scopo di dividere gli utili, **perseguono uno o più obiettivi di beneficio comune** e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri stakeholder.

COSA IMPLICA UN OBBLIGO LEGALE

SB:
OBBLIGHI LEGALI

STATUTO
Beneficio
comune


GOVERNANCE
Bilanciare gli interessi
degli azionisti /
stakeholder

**DISPONIBILI
TA' INTERNA**
Identificare
una persona

**TRASPARENZA E
COMUNICAZIONE**
RELAZIONE annuale

MERCATO/STATO METRICHE:
VALUTAZIONI/
CERTIFICAZIONI

Valutazione d'impatto secondo
standard di valutazione esterna - su
governance, lavoratori, stakeholder del
territorio e ambiente.



1. Le società benefit



1. LE SOCIETA' BENEFIT

1.1. Come nascono?

Le società benefit vengono introdotte per la prima volta nella legislazione del Maryland (USA) nel **2010** grazie ai fondatori di **B Lab** Coen Gilbert, Bart Houlahan e Andrew Kasoy con l'obiettivo di creare un nuovo soggetto giuridico che consentisse alle imprese di avere un doppio obiettivo: il profitto e il beneficio sociale.

Sulla spinta dell'introduzione delle benefit corporation in alcuni stati USA , nel 2015 alcune imprese italiane hanno promosso un progetto politico e giuridico coordinato dal Sen. Mauro Del Barba che ha portato all'approvazione della **Legge 28-12-2015 n. 208** all'interno della Legge di Stabilità 2016 all'art. 1 nei commi da 376 a 384, facendo diventare l'Italia il primo Stato sovrano ad introdurre una normativa sulle società benefit.

1. LE SOCIETA' BENEFIT

1.2. Cosa sono?

Le Società Benefit sono **imprese ibride** che oltre allo scopo di dividere gli utili, **perseguono una o più finalità di beneficio comune** e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse.

Mentre le società tradizionali esistono con l'unico scopo di distribuire dividendi agli azionisti, le società benefit **sono espressione di un paradigma più evoluto**: integrano nel proprio oggetto sociale, oltre agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere **un impatto positivo sulla società e sulla biosfera**.



1. LE SOCIETA' BENEFIT


1.2. Cosa sono?

Non sono una nuova espressione del Terzo Settore né una nuova forma giuridica, ma una **qualifica che integra i modelli esistenti nel nostro ordinamento introducendo alcune sostanziali novità:**

- Una o più finalità di beneficio comune indicate nell'oggetto sociale. La realizzazione di un beneficio comune viene pertanto a configurarsi come un **obbligo giuridico** di natura statutaria.
- L'obbligo, nella gestione, di **bilanciare l'interesse** dei soci con il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi degli stakeholder.
- L'obbligo di **comunicare in maniera trasparente** il perseguimento del beneficio comune con una relazione annuale che contempli anche la misurazione dell'impatto generato – secondo standard di valutazione esterni – su governance, lavoratori, stakeholder del territorio e ambiente.
- La necessità di individuare un **soggetto** all'interno della società **responsabile** per il perseguimento del Beneficio comune.

1. LE SOCIETA' BENEFIT

1.3. Le varie sfumature




Impresa sociale

Ente privato che esercita in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

1. LE SOCIETA' BENEFIT


1.4. Le varie sfumature



Società benefit

Società a duplice scopo, che fa profitto e che ha come obiettivo il beneficio comune.

LA CRESCITA DELLE SOCIETA' BENEFIT IN ITALIA



* Elaborazione basata sull'estrazione dell' Osservatorio Società Benefit Infocamere - Camera di commercio di Taranto (al 31.12.2022)..

2. La legge istitutiva



2. LA LEGGE ISTITUTIVA

2.1. La legge di stabilità per il 2016

La **legge n. 208 del 28 dicembre 2015** introduce nel nostro ordinamento una **nuova disciplina** volta a favorire la diffusione di società, denominate *società benefit*, che uniscono lo scopo di lucro con l'obiettivo di migliorare il contesto ambientale e sociale nel quale operano (art. 1, comma 376 della legge 28 dicembre 2015, n. 208).



2. LA LEGGE ISTITUTIVA

2.2. La duplice finalità

La legge **non introduce una nuova forma societaria**, potendo la società benefit assumere **la veste giuridica di ciascuna delle società** di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperativa), nel rispetto della relativa disciplina.

La legge delinea un quadro normativo in cui la duplice finalità del profitto e del beneficio comune (definito con la lett. a), comma 378 dell'art. 1: **il perseguimento**, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, **di uno o più effetti positivi**, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376) **si declina nell'oggetto sociale e nella governance dell'impresa**.

2. LA LEGGE ISTITUTIVA

2.3. I pilastri delle società benefit

Le disposizioni prevedono che:

Beneficio comune



Le finalità di **beneficio comune** perseguite siano indicate nella clausola statutaria dell'oggetto sociale (art. 1, comma 377).

Gestione



La società sia **gestita** in modo da bilanciare l'interesse dei soci con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto (art. 1, comma 377).

Relazione annuale



Sia reso conto annualmente degli obiettivi perseguiti e realizzati attraverso una **relazione** da allegare al bilancio societario (art. 1, comma 382).

Sanzioni



Il mancato perseguimento in concreto delle finalità di beneficio comune dichiarate comporti l'applicazione delle disposizioni in materia di **pubblicità ingannevole** e quelle del codice del consumo in tema di **pratiche commerciali scorrette** (art. 1, comma 384).


2. LA LEGGE ISTITUTIVA

2.4. Il cuore della disciplina

L'obbligo di gestire la società **bilanciando l'interesse dei soci con quello degli altri stakeholders** (sono definiti con la lett. b), comma 378 dell'art. 1 gli **"altri portatori di interesse"**: il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società di cui al comma 376, quali **lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile**) rappresenta il **cuore della disciplina** della *società benefit*.

Questa previsione amplia la discrezionalità degli **amministratori** e ne circoscrive la responsabilità, rendendoli immuni da azioni da parte dei soci per aver considerato nelle proprie scelte strategiche anche **profili sociali e ambientali**, oltre a quello della **massimizzazione del profitto**.

3. Assobenefit



3. ASSOBENEFIT

3.1. Le nostre finalità

L'associazione, costituita il **3 dicembre 2018**, si propone di concorrere all'affermazione di un nuovo modello economico di sviluppo sostenibile sul territorio italiano basato sui principi costitutivi delle società benefit.

Gli obiettivi:

- **Promuove** la diffusione e la conoscenza delle Società Benefit
- **Diffondere** buone prassi, migliora costantemente il “modello B”
- **Avviare** e sviluppare partnership nazionali e internazionali



3. ASSOBENEFIT

3.2. Come lavoriamo



INCLUSIONE, RETE, INFORMAZIONE, FORMAZIONE.

Ricerchiamo nella società italiana tutte le realtà che possono concorrere **alla crescita del movimento B**, creiamo **partnership** su progetti, con l'intento di diffondere conoscenza, creare professionalità, favorire le migliori pratiche.

Come?

- **Comitato Scientifico** per approfondimenti sugli aspetti normativi, fiscali, governance, metriche
- Rete di giovani **volontari**
- **Convegni**, stampa, **formazione**, **eventi**, progetti con i partner

3. ASSOBENEFIT

3.2. Ruolo delle partnership

LIVELLO INTERNAZIONALE



- Portare costantemente nel modello italiano le novità ed i trend mondiali.
- Caratterizzare l'Italia nel mondo come il luogo dell'impresa sostenibile, valorizzando il primato legislativo e la tradizione di "Economia Civile".

ITALIA



Portare ad ogni livello di dibattito e decisionale nel mondo economico italiano il modello SB, come opportunità e come sbocco.

3. ASSOBENEFIT

3.4. I soci di Assobenefit



Società Benefit

Sono quasi 2000 in Italia. Assobenefit le sta censendo e le sta contattando. Si tratta di realtà molto differenti e rappresentative di tutti i settori. Unirle non ha uno scopo sindacale, ma soprattutto quello di mettere a fattor comune le «dimensioni benefit».



BCorp e certificate

Le Bcorp in Italia devono trasformarsi in Società Benefit. Ricerchiamo anche altre “certificazioni forti” che accettino di divenire SB.



Operatori di mercato

Servono operatori di mercato (finanziatori, consulenti, professionisti) che si specializzino sulle Società Benefit. Per questo motivo Assobenefit è aperta anche a loro.



Finanziatori

Soci finanziatori che vogliono sostenere l'associazione e i suoi progetti.

Grazie per l'attenzione
Mauro Del Barba - Presidente

presidente@assobenefit.org



Assobenefit

Associazione Nazionale per le Società Benefit
Via Cappuccio, 7 - 20123 Milano

www.assobenefit.org